Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0008(COD)

17.5.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013
(COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))

Relatrice per parere: Yana Toom

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Le statistiche svolgono un ruolo importante nel processo legislativo europeo. Mettendo in luce i problemi o aiutandoci a individuare i settori in cui è necessario un intervento normativo, sono spesso fonte di ispirazione per l'elaborazione di nuove leggi. Inoltre, per legiferare utilizziamo un metodo basato su evidenze concrete che prevede l'uso di dati per valutare le soluzioni più appropriate o per esaminare l'efficacia della legislazione. Tutte queste attività dipendono dall'accuratezza dei dati utilizzati. Per questo motivo dobbiamo assicurarci che le statistiche che raccogliamo siano corrette e comparabili in tutta l'Unione. A tal fine, la relatrice sostiene la creazione di un quadro che riunisca le disposizioni pertinenti in materia di elaborazione e condivisione delle statistiche sulla popolazione e sugli alloggi.

Molto spesso sono le informazioni mancanti ad avere anche le ripercussioni più profonde. Per quanto concerne le statistiche sulla popolazione e sugli alloggi, sappiamo di aver difficoltà a raccogliere dati sulle persone in situazioni di vulnerabilità, come le persone appartenenti a minoranze, senza fissa dimora o con disabilità. Pur accogliendo con favore la creazione di un nuovo quadro per l'armonizzazione delle statistiche europee, dobbiamo adoperarci per garantire che la raccolta delle statistiche tenga maggiormente conto dei gruppi difficili da raggiungere. Il quadro che abbiamo istituito non solo deve consentire la raccolta di dati sui gruppi vulnerabili, ma deve anche garantire che si persegua un elevato grado di ambizione nella raccolta di dati sulle persone che sono state tradizionalmente escluse dalle statistiche.

Alla luce della tendenza, registrata nell'ultimo anno, ad abbandonare i censimenti diretti della popolazione a favore dei censimenti interamente basati sui registri, la Commissione propone di utilizzare nuove fonti di dati. Dal momento che i metodi di raccolta dei dati si sono evoluti nel corso del tempo, dovremmo aspettarci che in futuro emergano nuove tecniche. La relatrice si compiace che il quadro per le statistiche europee favorisca nuovi approcci all'elaborazione delle statistiche e incoraggi la sperimentazione di nuove tecniche. Al contempo la produzione di statistiche, in particolare se basate su nuovi metodi o fonti, richiede l'uso di dati personali. È dunque fondamentale che i diritti delle persone siano tutelati e che la raccolta di statistiche avvenga nel pieno rispetto della vigente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I dati detenuti da privati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle	(23) I dati detenuti da privati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle

statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli.	statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali. Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli. ***Al fine di garantire la tutela dei diritti e delle libertà dei titolari dei dati, la Commissione dovrebbe stilare un elenco dei tipi di fonti di dati detenute da privati che possono essere utilizzate per l'elaborazione di statistiche, comprese, ove necessario, eventuali garanzie aggiuntive richieste per assicurare la proporzionalità dell'utilizzo del tipo di dati in questione.***
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. In particolare, dovrebbero essere ***preferiti i*** meccanismi di condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi***, rispetto alla trasmissione diretta dei dati***.	(30) Quando la condivisione dei dati implica il trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[37] o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. In particolare, ***per la condivisione di dati personali*** dovrebbero essere ***utilizzati solo*** meccanismi di condivisione dei dati basati su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi.
[37] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27	[37] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[38] Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.	(33) Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[38] Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento. ***In particolare, è preferibile l'uso di dati anonimizzati o pseudonimizzati per l'elaborazione di statistiche.***
[38] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).	[38] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di tenere conto delle	(35) Al fine di tenere conto delle

tendenze demografiche, economiche e sociali, e degli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, ***e*** riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[39]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	tendenze demografiche, economiche e sociali, e degli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento***, nonché riguardo alla compilazione di un elenco di tipi di altre fonti di dati che possono essere utilizzate per l'elaborazione di statistiche*** e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[39]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[39] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[39] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) "gruppi di popolazione difficili da raggiungere": gruppi di persone per i quali esiste un ostacolo reale o percepito all'inclusione piena e rappresentativa nella raccolta di dati statistici;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento in conformità dell'articolo 17 stilando un elenco dei tipi di fonti di dati ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'utilizzo delle fonti di dati pertinenti.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) basata ***preferibilmente*** su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;	b) basata su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 20 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 862/2007
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
	""cittadinanza": cittadinanza quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXXX/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio.[+]
	_____
	[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS (2023/0008(COD)) e inserire in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla relativa GU."***

Or. en